

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2023
207/2023/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER L'ANNO 2023, RIDETERMINAZIONE DI IMPORTI DI PEREQUAZIONE BIMESTRALE D'ACCONTO RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2023 E RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1250^a riunione del 16 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 222;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come

successivamente modificato e integrato (di seguito: *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2022, 679/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 679/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 737/2022/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione DIUC 3/2015);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione DIEU 3/2021);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 (di seguito: determinazione DIEU 6/2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 2, lettera a), della RTDG, prevede che entro la data del 30 aprile dell’anno $t+1$ siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell’anno t calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno $t-1$;

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
 - l'articolo 4, comma 5, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportino l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con determinazione DIUC 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura, ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'aggiornamento dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, con la deliberazione 736/2022/R/GAS sono stati definiti i valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi all'anno 2023 per i servizi di distribuzione e misura del gas, secondo quanto previsto dall'articolo 49 e dall'articolo 52 della RTDG;
- in relazione alla valorizzazione dei nuovi investimenti, l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
 - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
 - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che il medesimo tetto sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici. Ai fini dell'applicazione del tetto sono identificate tre fasi:
 - una prima fase della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
 - una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario che saranno definite con successivo provvedimento dell'Autorità;
 - una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
 - l'articolo 33, comma 4, della RTDG prevede che il tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
 - l'articolo 33, comma 5, della RTDG prevede che il valore del tetto venga aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative di dettaglio per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase previste dal citato articolo 33 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
 - l’articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall’Autorità;
 - l’articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che, per gli anni successivi al 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
- in relazione all’applicazione delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 56 della RTDG, per le località tariffarie interessate da operazioni di unione/separazione:
 - gli attuali algoritmi di calcolo prevedono la determinazione del riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* considerando esclusivamente i costi effettivi di investimento dichiarati dalle imprese, in luogo dell’applicazione della media ponderata prevista dal suddetto articolo 56 della RTDG;
 - con riferimento ai casi di unione di località, come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 156/2023/R/GAS, è possibile ricostruire la stratificazione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* da considerare ai fini del calcolo del costo *standard*, sommando i dati già comunicati per ciascun anno con riferimento alle singole località preesistenti all’unione;
 - nei casi di località sorte a seguito di processi di separazione di località, non sono disponibili i dati relativi alla ripartizione dei gruppi di misura e dispositivi *add on* comunicati in ciascun anno con riferimento alla località preesistente alla separazione;
- in merito a quanto sopra riportato, con la deliberazione 156/2023/R/GAS, di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2022, l’Autorità:
 - limitatamente ai casi di unione di località verificatisi nell’anno 2022, ha previsto di determinare il valore del costo *standard*, sommando a tale fine i dati relativi ai gruppi di misura e ai dispositivi *add on* comunicati per ciascun anno sulle località preesistenti all’unione;
 - nei casi di unione di località antecedenti all’anno 2022, ha rinviato la rideterminazione delle tariffe di riferimento degli anni dal 2014 al 2022, nelle more dell’implementazione nelle relative procedure di calcolo della modifica dell’algoritmo descritta al punto precedente;
 - con riferimento ai casi di separazione di località:
 - ha prospettato l’adozione di criteri convenzionali ai fini della ripartizione dei gruppi di misura e dei dispositivi *add on* nelle singole località sorte successivamente alla separazione;

- al fine di tutelare le esigenze partecipative dei soggetti interessati ha previsto di attivare un apposito tavolo tecnico al fine di acquisire osservazioni e valutare eventuali soluzioni alternative;
- nelle more del suddetto tavolo tecnico, ha determinato le tariffe di riferimento sulla base degli attuali criteri di calcolo, rinviando a successivo provvedimento le rideterminazioni tariffarie per gli anni dal 2014 al 2022.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, la determinazione DIEU 6/2022:
 - ha definito le modalità operative per la valorizzazione a fini tariffari dei misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna;
 - ha individuato, nell'ambito della raccolta dati telematica RAB GAS, una nuova categoria di cespiti a fini tariffari denominata "Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica *ex* decreto 93/17" che accolga i costi riconosciuti a fini tariffari per i misuratori elettronici, tradizionali e dispositivi *add on* di classe superiore a G6 dismessi per l'effettuazione delle verifiche metrologiche di cui al decreto 93/17, in caso di successiva nuova installazione in altri punti di riconsegna;
- i tempi richiesti per i necessari adeguamenti tecnici della raccolta RAB GAS sono risultati superiori a quelli previsti, risultando incompatibili con le tempistiche di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022;
- nelle more dei suddetti adeguamenti tecnici, con la deliberazione 156/2023/R/GAS, l'Autorità ha rinviato a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe per gli anni 2021 e 2022.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura del gas:
 - l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - con la determinazione DIEU 3/2021 sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia

riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024;

- con le deliberazioni 559/2021/R/GAS e 154/2022/R/GAS e 156/2023/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, includendola nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, le prime tre quote annuali dell'IRMA.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
 - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
 - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
 - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui al punto a)*;
 - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
 - al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
 - al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, l'articolo 31 della RTDG prevede che tali costi trovino copertura nella componente tariffaria $t(telcon)_{t,c}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), della RTDG, espressa in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario:
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una-tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG;
 - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11:
 - l'articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figura la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
 - le tariffe obbligatorie sono differenziate per ambito tariffario, come definito all'articolo 43 della RTDG, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti;
 - con la deliberazione 736/2022/R/GAS, l'Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023; e che nella medesima deliberazione trova applicazione la suddetta componente *ST*;
 - ai fini della determinazione dell'importo di perequazione a consuntivo, l'articolo 45, comma 1, della RTDG, stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente *ST*; e che, come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS (cfr. paragrafo 30.3), il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario e di conseguenza ai fini della definizione dell'ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d'ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d'ambito tariffario).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL:
 - l'articolo 19, comma 2, della RTDG, prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, per le reti oggetti dell'istanza, trovano

- applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
- il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha previsto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio e che, in particolare, è previsto che le imprese distributrici che gestiscano reti isolate di GNL e reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 - a esclusione delle reti situate in Sardegna - possano presentare istanza, corredata da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
 - la scadenza del 30 giugno 2020 richiamata al precedente alinea è stata prorogata al 31 dicembre 2020 con la deliberazione 228/2020/R/GAS e poi nuovamente prorogata al 30 settembre 2021 con la deliberazione 122/2021/R/GAS;
 - il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario con conseguente variazione in aumento delle tariffe per le ragioni indicate ai punti precedenti;
 - con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati da concludersi entro il 31 dicembre 2022;
 - con la deliberazione 736/2022/R/GAS, l'Autorità, tra l'altro, ha:
 - prorogato al 31 dicembre 2023 il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS relativo alla definizione dei criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati;
 - esteso all'anno 2023, in attesa della conclusione del procedimento di cui al precedente punto, il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG;
 - sono pervenute, nel corso dell'anno 2022, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- delle 189 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2022:
 - 185 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
 - 4 imprese distributrici, elencate nella successiva *TABELLA A*, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all’articolo 2, comma 1, della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
134	TISGA Srl
1696	METAGAS Srl
1728	VERGAS Srl
35621	GENECO Srl

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all’anno tariffe 2022, entro la data del 15 febbraio 2023 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA’
795	GIUDICARIE GAS SPA	10356-BONDO BREGUZZO 10493-BORGO LARES
21366	SOCIETA’ IMPIANTI METANO SRL	TUTTE LE LOCALITA’

- nel mese di settembre 2022 sono state presentate istanze di rettifica dati, i cui effetti decorrono a partire dalle tariffe di riferimento definitive dell’anno 2023, per le imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
62	AMG SRL
380	EROGASMET SPA
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
795	GIUDICARIE GAS SPA
807	ITALGAS RETI SPA
1121	METANODOTTI DEL FRIULI SRL

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2023, con decorrenza dall'anno tariffe 2023, sono state presentate ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributtrici di seguito elencate:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
62	AMG SRL
380	EROGASMET SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1132	SÜDTIROLGAS SPA

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 156/2023/R/GAS, in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENEKO SRL sono state determinate, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2022 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- a causa di un errore riscontrato nella procedura di calcolo non sono state correttamente valorizzate le componenti unitarie delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022, rappresentative dei costi di capitale, presenti nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 156/2023/R/GAS, per le località di seguito riportate:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
486	MEDEA SPA	6478-LANUSEI (NU) 6479-ARZANA (NU) 6480-LOTZORAI (NU) 6481-BARI SARDO (NU) 6482-PERDASDEFOGU (NU) 6484-TERTENIA (NU) 6485-URZULEI (NU) 6488-PATTADA (SS) 6789-USSASSAI (NU) 6791-TRIEI (NU) 6793-SEUI (NU) 6794-ESCALAPLANO (NU) 6974-ULASSAI (NU) 6975-OSINI (NU) 6976-ILBONO (NU) 6977-ELINI (NU) 6978-VILLAGRANDE STRISAILI (NU) 7565-BAUNEI (NU) 10760-GAIRO (NU) 10761-GAIRO TAQUISARA (NU)

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, con la deliberazione 156/2023/R/GAS sono state accolte le istanze presentate dall'impresa distributtrice 693 - CONSORZIO SIMEGAS e dall'impresa distributtrice 34768 - CGM DISTRIBUZIONE SRL, con riferimento rispettivamente all'anno dati 2015 e all'anno dati 2019;
- l'accoglimento delle istanze di rettifica presentate dalle imprese distributtrici riportate al precedente punto incide sugli importi di perequazione in acconto per l'anno 2023 di cui alla deliberazione 736/2022/R/GAS, determinati in epoca precedente all'accettazione delle predette istanze di rettifica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località in avviamento con anno di prima fornitura 2018 e 2019, con particolare riferimento alla seconda fase del meccanismo di cui all'articolo 33 della RTDG, determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 secondo le modalità applicative previste all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* per le località interessate da operazioni di unione/separazione:
 - ai fini delle tariffe oggetto del presente provvedimento, limitatamente ai casi di unione di località verificatisi nell'anno 2022, determinare il valore del costo *standard*, sommando a tale fine i dati relativi ai gruppi di misura e ai dispositivi *add on* comunicati per ciascun anno sulle località preesistenti all'unione;
 - nelle more dello svolgimento del tavolo tecnico previsto dalla deliberazione 156/2023/R/GAS, con riferimento ai casi di separazione di località, procedere a determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 sulla base degli attuali criteri di calcolo, rinviando a successivo provvedimento le rideterminazioni tariffarie per gli anni dal 2013 al 2022.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione ai misuratori disinstallati per l'effettuazione delle verifiche metrologiche in applicazione delle disposizioni del decreto 93/17 e poi nuovamente installati in altri punti di riconsegna, nelle more dei necessari adeguamenti tecnici previsti dalla determinazione DIEU 6/2022, prevedere che il riconoscimento dei relativi costi di capitale sia effettuato successivamente all'acquisizione dei dati relativi agli anni dati 2020-2022;
- in relazione al servizio di misura del gas:
 - con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le decisioni assunte con la deliberazioni 559/2021/R/GAS, 154/2022/R/GAS e 156/2023/R/GAS, includere nella componente $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la quarta quota annuale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG;
 - in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al trattamento della componente *ST* della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell'importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al

servizio di distribuzione di cui all'articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d'ambito attiva nell'anno 2022, pubblicare il valore in euro della sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, calcolata sulla base dei dati relativi al valore *Vlim* e alla percentuale di sconto dichiarate dall'impresa in sede di raccolta dati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2023, prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *TABELLA B* del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione DIUC 3/2015;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2022 accettare le istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA C* della presente deliberazione;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2023, con decorrenza dall'anno tariffe 2023, accettare le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA D* della presente deliberazione;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 736/2022/R/GAS, nelle more della conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS, in relazione alle reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, prevedere, per l'anno 2023, l'applicazione del regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 con riferimento all'impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della RTDG;
- in relazione alla località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) della società GENECO SRL determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 in via provvisoria secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 per le località presenti nella TABELLA E della presente deliberazione, al fine di sanare l'errore di calcolo riscontrato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 156/2023/R/GAS;
- rideterminare, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della RTDG, conseguentemente all'accoglimento delle istanze di rettifica relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe presentate dalle imprese distributrici 693 - CONSORZIO SIMEGAS e 34768 - CGM DISTRIBUZIONE SRL, il valore dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto di cui all'articolo 47 della RTDG, per l'anno 2023, precedentemente approvato con la deliberazione 736/2022/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG e tenendo altresì conto degli aspetti di dettaglio evidenziati in motivazione

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2023

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2023 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.2. I valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione $t(dis)_{t,g}^{cou}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG e $t(dis)_{t,g}^{coa}$ di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2022, sono riportati nella Tabella 1a allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Rideterminazione di tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022

- 2.1 Sono rideterminate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2022 per le località riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Rideterminazione degli importi di perequazione bimestrale in acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2023

- 3.1 Sono rideterminati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2023 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 47 della RTDG, per le imprese riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Indennità amministrativa

- 4.1. L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini